

Num. di pratica	Anno	New Cover s.a.s. di Montico Fabrizio					Affidamenti Diretti e Diretti per urgenza	
		OGGETTO	preposto all'istruttoria	Dirigente	num. determinazione	Data det. ne	Importo liquidato e/o pagato	Norme violate
137	2012	Montaggio e smontaggio tribuna 500 posti occasione torneo nazionale di beach volley da 2 e 3 giugno 2012		Alfio Gentili	1803	08-ott-12	€ 7.260,00	NULLA
134	2012	Noleggio struttura metallica per palco celebrazione 4 novembre 2012		Mario Vigliani	2022	02-nov-12	€ 726,00	NULLA
135	2012	Montaggio e smontaggio palco modulare e pannelli fondale per presentazione Latina Calcio		Mario Vigliani	2019	02-nov-12	€ 1.161,60	NULLA
139	2012	Noleggio strutture con copertura in occasione del 60° raduno Nazionale dei Bersaglieri		Alfio Gentili	2841	28-dic-12	€ 56.870,00	NULLA

Num. di pratica	Anno	New Cover s.a.s. di Montico Fabrizio					Affidamenti Diretti e Diretti per urgenza	
		OGGETTO	preposto all'istruttoria	Dirigente	numero determinazione	Data det. ne	Importo liquidato e/o pagato	Norme violate
138	2012	Strutture installate per festeggiamenti Capodanno 2012/13 - Noleggio palco e sedie manifestazioni sport estate - Festeggiamenti 80° anniversario Latina	Gentili	Alfio Gentili	2874	31-dic-12	€ 28.892,38	Artt. 191 e 194 del D.Lgs 267/2000. Infatti la ditta ha emesso le seguenti fatture: n. 22 del 4.6.12 per sport estate dall'1 al 3 giugno 2012 per € 7.335 + IVA = 8.875,35 pagata con mandato n. 1981 del 15.03.13; n. 1 del 8.1.13 festeggiamenti capodanno prestazioni dal 29.12.12 al 2.1.13 per € 12.500 + IVA = 15.125 pagata con mandato n. 1379 del 27.2.13; n. 2 del 8.1.13 per festeggiamenti S. Barbara 04.12.2012 per € 2.543 + IVA = 3.077,03, pagata con mandato n. 176 del 22.01.2014; n. 16 dell'11.06.13 per strutture c/ Prefettura 2 giugno 2013 per € 1.500 + IVA = 1.815, pagata con mandato n. 176 del 22.01.14; dalle quali emerge che alcune prestazioni sono state rese molto prima della determinazione 2874 del 31.12.2012. Doveva quindi essere attuata la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 194 del T.U.E.L. D.Lvo 67/2000).
141	2013	Lavori di adeguamento ed ampliamento tribuna ospiti stadio comunale Domenico Francioni. Affidamento lavori	Petitti	Alfio Gentili	1455	25-lug-13	€ 43.560,00	art. 210 del D.P.R. 207/2010 non essendo stato redatto consuntivo, avendo la determinazione di affidamento rinunciato alla facoltà di redigere contabilità in forma semplificata prevista dallo stesso art. 210.

Num. di pratica	Anno	New Cover s.a.s. di Montico Fabrizio					Affidamenti Diretti e Diretti per urgenza	
		OGGETTO	preposto all'istruttoria	Dirigente	numero determinazione	Data det. ne	Importo liquidato e/o pagato	Norme violate
143	2013	Adeguamento definitivo area destinata tifoseria ospite c/ stadio comunale di p.le Prampolini - Acquisto tribuna amovibile da 600 posti		Alfio Gentili	2356	02-dic-13	€ 79.849,00	NULLA
142	2013	Festeggiamenti Natale di Latina e Capodanno. Noleggio strutture metalliche	Gentili	Alfio Gentili	2794	31-dic-13	€ 39.769,46	Art. 191 e 194 del d.lgs 267/2000 essendo state rese le prestazioni fatturate in data antecedente all'impegno delle spese. Infatti la ditta ha emesso le seguenti fatture: n. 20 del 1.7.13 per sport estate dal 6 al 9 giugno 2013 per € 16.200 + IVA = 19.602 pagata con mandato n. 3328 del 18.04.14; n. 2 del 9.1.14 festeggiamenti capodanno prestazioni dal 31.12.13 per € 12.500 + IVA = 15.250 pagata con mandato n. 3329 del 18.4.14; n. 1 del 8.1.14 per festeggiamenti S. Barbara 04.12.2013 per € 2.543 + IVA = 3.102,46, pagata con mandato n. 3508 del 23.04.2014; n. 17 del 11.06.13 per strutture c/ Istituto Majorana dal 7 al 10 giugno 2013 per € 1.500 + IVA = 1.815, pagata con mandato n. 3455 del 22.04.14; a fronte di pagamenti per complessivi € 39.769,46 la det.ne 2794/2013 non chiarisce quale sia l'importo attribuito alla ditta.

Num. di pratica	Anno	New Cover s.a.s. di Montico Fabrizio					Affidamenti Diretti e Diretti per urgenza	
		OGGETTO	preposto all'istruttoria	Dirigente	numero determinazione	Data det. ne	Importo liquidato e/o pagato	Norme violate
144	2014	Noleggio strutture per XIX giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie 22.3.2014		Ventura MONTI	160	18-mar-14	€ 18.544,00	NULLA
145	2014	Noleggio di strutture per varie manifestazioni c/ il giardino comunale - Periodo giugno, luglio, agosto 2014		Ventura MONTI	1381	01-ago-14	€ 15.306,50	Art. 191 e 194 del d.lgs 267/2000 essendo state rese le prestazioni fatturate in data antecedente all'impegno delle spese. Infatti le Strutture sono state installate a Latina c/o Giardino comunale periodo giugno, luglio e agosto 2013: fatt. 26 del 30.7.13 Strutture installate a Latina per la manifestazione ACLI dal 13 al 17 giugno 2013: fatt. 21 dell'1.7.13 La det.ne liquida le spese già fatte. Doveva essere attuata la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 194 del T.U.E.L. D.Lvo 67/2000)
		<b>TOTALI</b>			25		€ 367.848,28	

GENTILI ALFIO, MONTI VENTURA, DEODATO NICOLA e MAIETTA PASQUALE

f) dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 323 co. 1 e 2, 353 c.p., perché in tempi diversi, in concorso tra loro, tutti rispettivamente nelle qualità descritte nel capo che precede, omettendo i pubblici funzionari indicati di effettuare previ controlli sulla regolarità delle procedure di affidamento, sulla qualità e sulla quantità dei lavori eseguiti, sulla qualificazione e sul possesso dei requisiti in capo alla ditta esecutrice, in contrasto con quanto previsto dalla Concessione-Contratto n. 6588 (disciplinante i rapporti giuridici tra il Comune e la società calcistica "Latina Calcio") in violazione degli artt. 32 co. 3 e 4 d.lvo 163/06, disponevano la liquidazione, in più soluzioni, in favore della società "Latina Calcio" (di cui Maietta Pasquale risulta Presidente) per una somma complessiva pari ad € 467.000,00.



Pratic a n.	Oggetto	Importo del contributo	Numero Determinazione	Data Determinazione	preposto all'istruttoria della	Dirigente	Norme violate	
179	Autorizzazione lavori di adeguamento alle normative dello stadio comunale. Lavori vari (descritti nella det.ne 2212/2012)	67.324,40	40.000,00	2212	19/11/2012	Nicola Deodato	Alfio Gentili	<p>Violazione dell'art. 7 concessione di cui al contratto n. 66588 del 17/11/2009, per aver disposto la liquidazione del contributo con atto n. 78/4 del 28.11.2012, mentre la determinazione di concessione del contributo stesso è divenuta esecutiva solo il 30.11.2012</p> <p>art. 32, comma '4 del D.Lgs. 163/2006 in quanto non risulta effettuata la verifica della regolarità dell'affidamento (art. 32, comma 4 del Codice dei contratti)</p> <p>Art. 33, comma 3 del D.Lgs. 163/2006</p> <p>Che prescrive il divieto di attribuzione delle funzioni di stazione Appaltante, nel caso in esame alla Società Latina Calcio.</p> <p>Mancato esercizio dei compiti di alta sorveglianza sui lavori che la U.S. Latina Calcio s.r.l. ha fatto eseguire.</p> <p>Liquidazione e/o erogazione del contributo da parte del Comune in assenza delle verifiche previste dalla determinazione.</p> <p>Preventivo prodotto da US Latina Calcio il 14.11.12 per € 67.324,40, sul quale si stabilisce di elargire un contributo di €40.000,00. Vi è atto di liquidazione del 28.11.12 n. 78/4 ma manca copia del mandato.</p> <p>Mancano anche tutte le verifiche preventive e successive alla autorizzazione ivi comprese quelle relative al possesso dei requisiti che la ditta esecutrice deve possedere per contrattare con la P.A., stante la presenza di un contributo con soldi pubblici finalizzato esclusivamente alla esecuzione dei lavori.</p> <p>Manca ancora mandato.</p> <p>Mancano accertamenti prescritti in determinazione per liquidare il contributo.</p>



Pratic a n.	Oggetto	Importo del contributo	Numero Determinazione	Data Determinazione	Preposto all'istruttoria della	Dirigente	Norme violate	
180	Autorizzazione per esecuzione lavori di adeguamento dello stadio comunale: impianto di videosorveglianza	195.900,00	140.000,00	Del.ne G.M. 558	06/11/2012	Nicola Deodato	Alfio Gentili	<p>Violazione dell'art. 7 concessione di cui al contratto n. 66588 del 17/11/2009 per aver liquidato nel 2012 lavori eseguiti nel 2010 e quindi in violazione della stessa concessione che stabilisce: " Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Latina"</p> <p>Art. 32, comma 4 del D.Lgs. 163/2006</p> <p>Autorizzazione alla esecuzione dei lavori emessa dopo la loro esecuzione.</p> <p>Mancata verifica della regolarità dell'affidamento (art. 32, comma 4 del Codice dei contratti).</p> <p>Mancato esercizio dei compiti di alta sorveglianza sui lavori fatti eseguire dalla U.S. Latina Calcio s.r.l.</p> <p>Liquidazione e/o erogazione del contributo da parte del Comune in assenza delle verifiche previste dalla determinazione.</p> <p>Con la delib.ne di G.M. n. 558 del 6.11.2012 si provvede ad autorizzare i lavori in oggetto e si stabilisce di elargire un contributo di € 140.000,00. Ciò avviene in data 8.3.13. I lavori risultano eseguiti nel 2010 e la richiesta di autorizzazione e concessione di un contributo è del 4.10.2012. Il contributo viene pagato direttamente ad Equitalia per una procedura di pignoramento.</p> <p>Manca agli atti la documentazione delle verifiche sul costo e sulla esecuzione dei lavori.</p>

Pratic a n.	Oggetto	Importo del contributo	Numero Determinazione	Data Determinazione	preposto all'istruttoria della	Dirigente	Norme violate
175	Lavori di adeguamento alle norme vigenti di sicurezza negli stadi ed a quelle della F.I.G.C. - Lega Naz.le prof. serie "B" - Criteri infrastrutturali - Convenzione rep 66588/2009 art. 7 - AUTORIZZAZIONE LAVORI EDILI, IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI	190.000,00	1804	03/10/2013	Nicola Deodato	Alfio Genti	<p>Violazione dell'art. 7 concessione di cui al contratto n. 66588 del 17/11/2009 e art. 191 e 193 del d.lgs. 267/2000, infatti determinazione n. 1804 del 3.10.2013 stabilisce che "Le opere di cui trattasi debbono essere realizzate perentoriamente prima dell'inizio della nuova stagione agonistica che avverrà entro il giorno 24 Agosto 2013." Affermazione questa anacronistica poiché siamo al 3.10.2013 (data di adozione della determinazione n. 1804) e ci si esprime con il verbo al futuro "avverrà entro il giorno 24 agosto 2013". Questa palese anomalia consente di rilevare che i lavori sono stati completati entro il giorno 24 agosto 2013 e, quindi, la determinazione, adottata il 3 ottobre successivo avrebbe dovuto darne atto. Pertanto è stato consentito che la U.S. Latina Calcio s.r.l. assumesse a sé il diritto di procedere alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria senza munirsi della obbligatoria e preventiva autorizzazione dell'Ente. Quindi la violazione della Concessione (cfr. art. 7 della convenzione rep. 66588/2009) che stabilisce: "Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Latina" e degli art. 191 e 193 del d.lgs. 267/2000, stante la violazione dell'obbligo del preventivo impegno di spesa.</p> <p>Art. 32, comma 4 e 33 del D.Lgs. 163/2006 Mancata verifica della regolarità dell'affidamento (art. 32, comma 4 del Codice dei contratti). Mancato esercizio dei compiti di alta sorveglianza sui lavori fatti eseguire dalla U.S. Latina Calcio s.r.l. Liquidazione e erogazione del contributo da parte del Comune in assenza delle verifiche previste dalla determinazione. Si elargisce un contributo di € 190.000 su lavori che ha fatto eseguire Latina Calcio per circa € 236.000.</p> <p>L'ufficio ha accertato che il preventivo risultava correttamente redatto ed applicando il ribasso usualmente praticato del 27% otteneva il valore di € 190.000.</p> <p>I lavori sono stati autorizzati non prima dell'8.10.2013 (esecutività det.ne) ma evidentemente già realizzati visto che vi era il termine perentorio del 24 agosto 2013 per ultimarli. Non vi sono documenti che diano contezza di accertamenti sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti. Il contributo versato appare compensare l'intero importo dei lavori presunti eseguiti.</p> <p>Dai documenti ulteriori acquisiti (Plico 22), non risultano eseguiti gli accertamenti dovuti sia in ordine alla qualità e quantità delle opere e sia in ordine al possesso di tutte le certificazioni prescritte dalla legge: antimafia, qualificazione impresa esecutrice, collaudo, ecc.</p>

Pratic a n.	Oggetto	Importo del contributo	numero Determinazione	Data Determinazione	preposto all'istruttoria della	Dirigente	Norme violate
176	Lavori di manutenzione straordinaria blocco spogliatoi presso il complesso sportivo comunale della ex Fulgorcavi, via del Crocefisso, Borgo Piave - Convenzione rep. 66588/2009 - Art. 7	0,00	1248	15/07/14	Nicola Deodato	Ventura MONTI	<p><u>Non risulta l'emissione di un contributo Comunale.</u></p> <p><u>L'analisi viene riportata a titolo conoscitivo:</u></p> <p>Autorizzazione alla esecuzione di lavori per opere che rimarranno di proprietà del Comune senza disporre adeguati controlli sulla loro esecuzione.</p> <p>Si autorizza la Latina Calcio alla esecuzione dei lavori in oggetto il cui costo stimato è di € 147.619,91. Non sono previsti impegni di spesa né contributi.</p> <p>Resta da accertare il rispetto delle normative tecniche e della qualificazione della ditta esecutrice (antimafia).</p> <p>Al momento dell'acquisizione degli atti, 21.11.2014, non risulta che i lavori fossero stati eseguiti.</p>



Pratic a n.	Oggetto	Importo dei contributi	Importo del contributo	Numero Determinazione	Data Determinazione	Preposto all'istruttoria della	Dirigente	Norme violate
177	Lavori di adeguamento alle normative dello stadio- Autorizzazione lavori di adeguamento del manto erboso	80.000,00	40.000,00	1782	01/10/13	Nicola Deodato	Alfio Gentili	<p>Violazione dell'art. 7 concessione di cui al contratto n. 66588 del 17/11/2009 e art.li 191 e 193 del d.lgs. 267/2000</p> <p>Infatti dalle fatture emesse dalla ditta appaltatrice si evince altresì che i lavori sono stati eseguiti nell'arco di tempo tra il 1° dicembre 2011 e l'8 luglio 2013 e, quindi, già completamente ultimati quando viene adottata la determinazione, n. 1782 del 1° ottobre 2013. Quindi la violazione della Concessione (cfr art. 7 della convenzione rep. 66588/2009) che stabilisce: " Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Latina" e degli art.li 191 e 194 del d.lgs. 267/2000, stante la violazione dell'obbligo del preventivo impegno di spesa</p> <p>Art. 32, comma 4 del D.Lgs. 163/2006</p> <p>Autorizzazione alla esecuzione dei lavori emessa dopo la loro esecuzione.</p> <p>Mancata verifica della regolarità dell'affidamento (art. 32, comma 4 del Codice dei contratti).</p> <p>Falsa esposizione dei fatti nella determinazione.</p> <p>Si autorizzano i lavori a cura e spese della Latina Calcio e si elargisce un contributo di € 40.000.</p> <p>Vi è atto di liquidazione del 27.11.13 ma tra gli atti acquisiti non vi è il mandato, né documenti che attestino le verifiche previste per corrispondere il contributo.</p> <p>Da alcune fatture, emesse a carico della Latina Calcio parrebbe che i lavori siano stati eseguiti circa un anno prima dell'autorizzazione.</p> <p>Non ci si interessa di verificare la regolarità dell'affidamento né la qualificazione della ditta esecutrice.</p>

Pratic a n.	Oggetto	Importo del contributo	Numero Determinazione	Data Determinazione	Preposto all'istruttoria della	Dirigente	Norme violate	
178	Autorizzazione lavori per installazione software per la gestione dei tornelli di accesso allo stadio .	79.376,00	57.000,00	1784	01/10/13	Nicola Deodato	Alfio Gentili	<p>Art. 32, comma 4 del D.Lgs. 163/2006</p> <p>Autorizzazione alla esecuzione dei lavori emessa dopo la loro esecuzione.</p> <p>Liquidazione e/o erogazione del contributo da parte del Comune in assenza delle verifiche previste dalla determinazione.</p> <p>Si autorizzano i lavori a cura e spese della Latina Calcio e si elargisce un contributo di € 57.000.</p> <p>Vi è atto di liquidazione del 27.11.13 ma tra gli atti acquisiti non vi è il mandato, né documenti che attestino le verifiche previste per corrispondere il contributo.</p> <p>L'ordine alla Zucchetti per la fornitura del software, firmato da Latina Calcio è del 16.7.13 e, quindi, prima dell'autorizzazione.</p> <p>Visto che l'ordine alla Zucchetti è del 16 luglio ed è firmato dalla U.S. Latina Calcio s.r.l. è da ritenersi che la fornitura sia stata già eseguita visto che doveva essere tutto pronto per l'inizio del campionato entro il 24 agosto 2013.</p> <p>Agli atti mancano elementi per identificare l'importo di € 79.376,00 del preventivo evidenziato in determinazione né si riesce a comprendere se detto importo sia o meno comprensivo dell'IVA.</p>
	<b>TOTALI</b>	<b>806.599,87</b>	<b>467.000,00</b>					

**MAIETTA PASQUALE, CAVICCHI PAOLA, DI GIORGI GIOVANNI, MONTI VENTURA, LUSENA ELENA, MONTICO FABIO e DEODATO NICOLA**

g) del reato p. e p. dall'art. 416 co. 1, 2 e 3 c.p. perché, MAIETTA PASQUALE, CAVICCHI PAOLA n.q. di soci e proprietari di diritto della società calcistica "Latina Calcio", DI GIORGI GIOVANNI n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Latina nonché socio di fatto della locale squadra di calcio (avendo sottoscritto con MAIETTA PASQUALE e con il figlio di CAVICCHI PAOLA fideiussioni a garanzia per l'iscrizione al campionato di calcio - anno 2013 € 260.000,00 - anno 2014 € 390.000,00 -, operando all'interno dell'assetto societario con funzioni decisionali quali la scelta dell'allenatore e del presidente nonché recuperando fondi per la società attraverso sponsorizzazioni richieste all'imprenditoria locale), MONTI VENTURA (n.q. già descritta in precedenza), LUSENA ELENA n.q. di Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Demanio, DEODATO NICOLA n.q. di Istruttore Tecnico - Servizio Manutenzioni del Comune, si organizzavano in maniera stabile promuovendo ed organizzando una associazione per delinquere finalizzata a commettere plurimi reati contro la P.A. ed in particolare delitti di abuso in atti di ufficio, di concussione, turbata libertà degli incanti (con le condotte di seguito descritte) tutti destinati a far conseguire illeciti vantaggi di natura patrimoniale e non alla società "Latina Calcio".

In particolare:

artt. 110, 323 c.p.

- distraevano la somma di € 400.000,00 (destinata alla ristrutturazione dell'Albergo Italia) per lavori di ampliamento dello stadio di Latina ed in particolare delle tribune, condotta materialmente posta in essere da MONTI VENTURA e LUSENA ELENA;

artt. 110, 323 e 328 c.p.

- omettevano di corrispondere (da parte dei primi tre indagati) e di richiedere (da parte di MONTI VENTURA e di LUSENA ELENA) il pagamento periodico del canone di affitto del locale stadio, per un ammontare complessivo di € 313.793,00, così da far conseguire alla società "Latina Calcio" un costante vantaggio di natura patrimoniale (pari alle somme sistematicamente non corrisposte) con relativo danno pubblico (pari alle somme sistematicamente non introitate), condotta materialmente posta in essere da MAIETTA PASQUALE, CAVICCHI PAOLA, DI GIORGI GIOVANNI, MONTI VENTURA e LUSENA ELENA;

artt. 110, 323 c.p.

- autorizzavano lavori di rifacimento del manto erboso del terreno di gioco della Fulgorcavi, in uso al "Latina Calcio", affidando fraudolentemente, mediante accordi preventivi, gli stessi alla ditta "Turf Sistem" (di cui risultano titolari e rappresentanti Baggio Giuseppe e Fanti Sergio) per un importo complessivo pari ad € 46.000,00, fondi recuperati mediante distrazione degli stessi da altri capitoli di spesa, condotta materialmente posta in essere da MONTI VENTURA, DEODATO NICOLA;

artt. 110 c.p., 44 lett.b) DPR 380/01

- autorizzavano, con determinazione n. 266/14 del 30/07/14, lavori di ampliamento dello Stadio Comunale "Francioni" (in particolare, la costruzione del secondo livello della gradinata est) in contrasto con le previsioni del piano particolareggiato approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 434/14 con la quale l'area dello stadio veniva destinata a zona verde pubblico. (fatti per i quali si è proceduto separatamente), condotta materialmente posta in essere da MONTI VENTURA



artt. 110, 323 c.p.

- con l'emanazione dell'atto citato in contrasto con le previsioni di piano particolareggiato approvato con deliberazione n. 434/14, modificativo di quello approvato nel 1982 (con il quale l'area dello Stadio Comunale "Francioni" veniva destinata da "verde pubblico con attrezzatura sportiva" a "verde pubblico") del quale MONTI VENTURA risultava istruttore tecnico e redattore delle NTA (e quindi consapevole della nuova destinazione dell'area), incrementando di 3000 posti la capienza dello stadio utilizzato dalla società "Latina Calcio" (di cui risultano amministratori di diritto Maietta Pasquale e Cavicchi Paola e socio di fatto Di Giorgi Giovanni) e riducendo, le previsioni di PPE l'area dello Stadio da oltre quattro ettari di superficie a poco più di tre ettari per far posto al Comparto 3/a ove veniva prevista la realizzazione di due edifici di proprietà comunale per un volume complessivo di mc 9000, intenzionalmente procuravano ai citati amministratori della società "Latina Calcio" un ingiusto vantaggio collegato ai maggiori introiti derivanti dalla maggiore capienza dello stadio in occasione di competizioni sportive nonché al Comune di Latina, in relazione all'arbitraria creazione di nuove aree edificabili (fatti per i quali si è proceduto separatamente), condotta materialmente posta in essere da MONTI VENTURA,

artt. 110, 323, 479 c.p.

- Predisponavano un certificato di collaudo e di idoneità statica di due tribune ed elementi prefabbricati montati presso la curva ospiti dello stadio comunale (tribune oggetto di sequestro per violazioni edilizie ed urbanistiche nell'ambito di altro procedimento penale) ideologicamente falsi attestanti un collaudo delle strutture per assicurare la loro idoneità statica da parte dell'Ingegnere Di Gravio Lorenzo, in realtà mai avvenuto, predisposizione richiesta a quest'ultimo da LUSENA ELENA con l'intermediazione dell'esecutore dei lavori MONTICO FABIO (per il quale si è proceduto separatamente per i reati di natura edilizia), anche mediante l'invio, da parte della donna a Di Gravio Lorenzo di fotografie delle strutture metalliche allegate alla relazione di collaudo (come detto, mai avvenuto), al fine di far conseguire alla società "Latina Calcio" vantaggi patrimoniali collegati all'incremento della capienza dello stadio, al tempo ridotto a seguito del sequestro delle tribune, inviando, dapprima al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina (condotta materialmente posta in essere da MONTICO FABIO) il verbale di collaudo ideologicamente falso al fine di evitare ulteriori contestazioni e poi lo stesso documento alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali pubblici per attestare la regolarità dell'intervento, condotta materialmente posta in essere da LUSENA ELENA e MONTICO FABIO;

artt. 110, 323, 353-bis c.p.

- Autorizzavano la ditta "Di Girolamo di Di Girolamo Antonio" alla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dello stadio di Latina in assenza di gara, previi accordi preventivi e clandestini, turbando di fatto il procedimento di affidamento del contratto, redigendo (da parte di MONTI VENTURA) atti amministrativi e, segnatamente, determinazioni di affidamento dei lavori stessi in epoca successiva alla esecuzione dei lavori stessi, procurando alla società "Latina Calcio" un ingiusto vantaggio patrimoniale con relativo danno pubblico, condotta materialmente posta in essere da MONTI VENTURA, DEODATO NICOLA e DI GIROLAMO ANTONIO;

In Latina, accertato nel marzo 2016

**MAIETTA PASQUALE**

h) Del reato p.e p. dall'art. 317 c.p. perché, n.q. di presidente della società "Latina Calcio" e di deputato del Parlamento Italiano, con abuso di poteri e di qualità, con minacce consistenti nel proferire a DEODATO NICOLA la Frase: "ma tu pensi di fare la guerra a me? Se tu me la vuoi fare, te la faccio io a te, informati bene chi sono; se mi fai la guerra diventa un casino; risolvi sto problema" costringeva DEODATO NICOLA (n.q. di Istruttore Tecnico del Servizio Manutenzioni Impianti Sportivi del Comune) ad acquistare, a spese del Comune, un gruppo elettrogeno da destinare di fatto alla società "Latina Calcio" in occasione della celebrazione di eventi sportivi notturni, circostanza che si attuava attraverso il noleggio, senza la predisposizione di atti amministrativi e con l'impiego di somme pubbliche fuori bilancio mediante noleggio dalla società G.E.A.M. Service S.r.l. di Latina.

Fatto commesso in Latina, il 06/08/14

**DI GIORGI GIOVANNI, DI RUBBO GIUSEPPE, MONTI VENTURA, BALDINI LUCA, PAOLELLI LUIGI, RICCARDO MASSIMO, MALVASO VINCENZO**

i) del reato p. e p. dall'art. 416 co. 1, 2 e 3 perché, DI GIORGI Giovanni, n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Latina, DI RUBBO Giuseppe, n.q. di assessore pro tempore all'urbanistica del Comune di Latina, MALVASO Vincenzo, n.q. di Consigliere Comunale e presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Latina, MONTI Ventura N.Q. DI Dirigente Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Latina, PAOLELLI Luigi n.q. di tecnico comunale addetto al Servizio Urbanistica del Comune di Latina, BALDINI Luca, RICCARDO Massimo, costituivano ed organizzavano una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di abuso in atti di ufficio, falso, reati in materia di edilizia ed urbanistica mediante le seguenti condotte costituenti autonome fattispecie di reato:

- 1- Del reato p. e p. dagli artt. 110, 323 e 479 c.p., Di Giorgi Giovanni (Sindaco pro tempore), Di Rubbo Giuseppe (n.q. di Ass.re pro tempore all'Urbanistica), Malvaso Vincenzo (n.q. di presidente della Commissione Urbanistica Comunale nonché consigliere comunale di maggioranza) nelle Commissioni Urbanistiche del 07.02.2012 e 05.03.2012 (verbale n.104) approvavano la modifica del calcolo della volumetria già realizzata nei preesistenti PPE rendendo irrilevanti ai fini edificatori, e quindi decurtandoli dai volumi già costruiti, i volumi scaturenti da superfici non residenziali (quali androni, corpi scala etc.) introducendo, in tal modo, una variante sia al PRG che ai previgenti PPE (successivamente modificati nel loro contenuto sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Urbanistica e con la procedura semplificata dell'approvazione mediante delibera di giunta) permettendo così, per il tramite dell'artificio sopradescritto, la realizzazione di ulteriori ed illegittimi volumi conseguenti alla non considerazione di preesistenti volumetrie che in realtà erano già state edificate.

In particolare, con la suddetta riduzione della volumetria esistente (non essendo specificato il numero di volte che può essere applicata) permettevano, inoltre, ad ogni revisione di Piano Particolareggiato, anche in presenza del completamento del volume realizzabile previsto dal PRG, di determinare sempre e comunque un "surplus"



di volume (ancora da realizzare) scaturente dall'applicazione della suddetta riduzione della volumetria esistente e già realizzata (riduzione del 15% PPE Borgo Piave, PPE Boirgo Podgora, PPE R/6; riduzione del 20% nel PPE R/1; riduzione del 10% nel PPE R/3 e riduzione del 7% nel PPE di Latina Scalo), procurando a Malvaso Vincenzo, di fatto, i benefici delle scelte operate dalla Commissione Urbanistica da lui presieduta nella variante al PPE di Borgo Piave (Approvato con le Delibere di Giunta Comunale n. 359/2012 del 12.07.2012, n. 3/2013 del 08.01.2013) scaturenti nel permesso a costruire n°41EP/2013;

2- Del reto p. e p. dagli artt. 110, 323 e 479 c.p.. Di Giorgi Giovanni (Sindaco pro tempore del Comune di Latina), Giuseppe Di Rubbo (Ass.re pro tempore all'urbanistica), Ventura Monti (Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Latina) procedevano, su proposta dall'assessore all'urbanistica e con il visto di regolarità tecnica apposto dal responsabile del servizio Ventura Monti, ad approvare n.6 revisioni di preesistenti PPE (R/1 Quartiere Frezzotti, R/6 Quartiere Isonzo, Quartiere Borgo Podgora, Quartiere Borgo Piave, R/3 Quartiere Prampolini, Piano di recupero Latina Scalo) con le deliberazioni di seguito elencate sul falso presupposto della asserita conformità delle revisioni introdotte ai singoli PPE al vigente Piano Regolatore Generale laddove, in realtà, le modifiche introdotte comportavano imponenti innovazioni (sia in termini di "standards" che della "zonizzazione" con conseguenti illeciti incrementi di cubature) ai contenuti del PRG e correlate norme tecniche di attuazione e come tali non introducibili attraverso la pianificazione esecutiva approvata dalla Giunta con le forme semplificate di cui agli artt. 1 e 1 bis della l.r. 36/87 ma da approvarsi dal Consiglio Comunale con le procedure di variante al PRG di cui all'art. 4 della L.R. del 2.07.1987;

a) Con la deliberazione di giunta comunale n.561 del 30.10.2013 si approva la revisione del PPE R/1 Quartiere Frezzotti (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch.Ventura Monti).

La verifica effettuata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arch.Della Penna) succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del 18.01.2016 prof.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale n.62 del 26.02.2016 - munita del visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna e del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267/2000 - di sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta 561/2013):

✚ criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:

- ✓ riserva di volumetria di proprietà comunale;
- ✓ modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;
- ✓ incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili;
- ✓ contrasto con variante di progetto OO.PP. denominato "realizzazione Canale ponte sulle acque medie";

✚ "Incoerenza del PPE con le indicazioni del PRG, attesa l'introduzione di criteri e parametri innovativi rispetto al PRG (eccedenza di abitanti insediabili assunti in virtù di conteggi di volumetrie aleatorie e con l'applicazione della deduzione del 20% per superfici cosiddette non computabili quali scale, androni etc), disposti con



*provvedimenti di giunta comunale, e pertanto viziati da incompetenza funzionale, comportano, senza alcun dubbio, la lesione di un interesse pubblico coerente, diretto e attuale afferente allo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio, come dettato dal PRG vigente, e quindi delle indifferibili ragioni di pubblico interesse in quanto sussiste la necessità che la regolamentazione edilizia ed urbanistica sia ricondotta nel giusto alveo delle procedure”*

b) Con la deliberazione di giunta comunale n.30 del 23.01.2014 si approva la revisione del PPE di Borgo Podgora (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch.Ventura Monti).

La verifica effettuata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arch.Della Penna) succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del 18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale n.61 del 26.02.2016 – munita del visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna e del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267/2000 - di sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474/2012):


✚ criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:

- ✓ riserva di volumetria di proprietà comunale;
- ✓ modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;
- ✓ incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili;

✚ *“l'incoerenza del PPE con le indicazioni del PRG, attesa l'introduzione di criteri e parametri innovativi rispetto al PRG (eccedenza di abitanti insediabili assunti in virtù di conteggi di volumetrie aleatorie e con l'applicazione della deduzione del 15% per superfici cosiddette non computabili quali scale, androni etc), disposti con provvedimenti di giunta comunale, e pertanto viziati da incompetenza funzionale, comportano, senza alcun dubbio, la lesione di un interesse pubblico coerente, diretto e attuale afferente allo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio, come dettato dal PRG vigente, e quindi delle indifferibili ragioni di pubblico interesse in quanto sussiste la necessità che la regolamentazione edilizia ed urbanistica sia ricondotta nel giusto alveo delle procedure”*

c) Con la deliberazione di giunta comunale n.474 del 26.09.2012 si approva la revisione del PPE R/6 Quartiere Isonzo (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch.Ventura Monti).

La verifica effettuata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arch.Della Penna) succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del 18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale n.60 del 26.02.2016 – munita del visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna e del parere



*favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267/2000 - di sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474/2012):*

↓ *criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:*

- ✓ *riserva di volumetria di proprietà comunale;*
- ✓ *modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;*
- ✓ *incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili;*

↓ *"la determinazione dei criteri di calcolo, relativi all'incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili, ha comportato l'esclusione dal conteggio, relativamente della volumetria realizzata e realizzabile, delle "parti del fabbricato non censibili, ossia i cosiddetti spazi comuni - androni, scale, ascensori, locali macchine, autoclave etc"- . Tale metodo ha causato l'esclusione di circa il 15% della volumetria rilevata; La fattispecie è da ritenersi, in sintonia con le valutazioni dell'Ente Regionale, nell'ambito del vigente strumento urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazione, una sostanziale innovazione non introducibile attraverso la pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della l.r.36/87"*

d) *Con le deliberazioni di giunta comunale n.359 del 12.07.2012 e n.3 del 08.01.2013 si approva la variante al PPE di Borgo Piave (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch.Ventura Monti).*

*La verifica effettuata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arch.Della Penna) succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del 18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale n.59 del 26.02.2016 - munita del visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna e del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267/2000 - di sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474/2012):*

↓ *criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:*

- ✓ *riserva di volumetria di proprietà comunale;*
- ✓ *modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;*
- ✓ *incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili;*

↓ *"la determinazione dei criteri di calcolo, relativi all'incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili, ha comportato l'esclusione dal conteggio, relativamente della volumetria realizzata e realizzabile, delle "parti del fabbricato non censibili, ossia i cosiddetti spazi comuni - androni, scale, ascensori, locali macchine, autoclave etc"- . Tale metodo ha causato l'esclusione di circa il 15% della volumetria rilevata; La fattispecie è da ritenersi, in sintonia con le valutazioni dell'Ente Regionale, nell'ambito del vigente strumento urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazione, una sostanziale innovazione non introducibile attraverso la pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della l.r.36/87"*

